



Cod. I2  
Cod. CT - gr

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm - aoo\_generale

**Prot.: 0001355**

**Data: 26/11/2024**

Agli Onorevoli Componenti della  
VIII Commissione Ambiente,  
Territorio e Lavori Pubblici della  
Camera dei Deputati  
**ROMA**

*com\_ambiente@camera.it*

Oggetto: Emendamenti del CNAPPC al correttivo del Codice Contratti pubblici.

Questo Consiglio Nazionale si prega inviare il proprio contributo di proposta di emendamenti al Codice dei Contratti pubblici, come modificato dal recente correttivo, a supporto dell'odierna audizione della Rete delle Professioni Tecniche.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(Tiziana Campus)

*Il Presidente*  
(Massimo Crusi)

All.: c.s.



**EMENDAMENTO N°1:** Dopo l'articolo 11 del "Correttivo" (modifiche all'art.44 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36), si propone l'inserimento del seguente articolo 11 bis (modifiche all'art.46 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36).

**ART. 11 Bis**

***(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)***

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "si svolge" sono inserite le seguenti "in forma anonima", dopo le parole "di regola in", le parole "una sola fase" sono sostituite dalle seguenti "due fasi". Nel secondo periodo, le parole "due fasi" sono sostituite dalle seguenti "in una sola fase". Nel terzo periodo, prima delle parole "nella prima fase", sono inserite le seguenti parole "Nel concorso a due fasi," e dopo la parola "prima" è soppressa la parola "fase". Nel quarto periodo, dopo le parole "nella seconda" è soppressa la parola "fase", e le parole "è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate" sono sostituite dalle seguenti "vengono approfondite le proposte ideative selezionate con gli elaborati indicati nel bando". Dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Il vincitore del concorso sviluppa gli elaborati della seconda fase sino a raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro il termine stabilito nel bando".

**Per maggiore chiarezza, segue il testo dell'articolo 46 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, coordinato con l'articolo 11 bis del Decreto Correttivo, proposto dal CNAPPC.**  
[in rosso le parti aggiunte ed in barrate quelle sopresse]

[2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge **in forma anonima**, di regola in **due fasi**, ~~una sola fase~~ e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in **una sola fase** ~~due fasi~~. **Nel concorso a due fasi**, nella prima ~~fase~~ sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda ~~fase~~ **vengono approfondite le proposte ideative selezionate con gli elaborati indicati nel bando.** ~~è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate.~~ **Il vincitore del concorso sviluppa gli elaborati della seconda fase sino a raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro il termine stabilito nel bando.** Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.]

**Motivazioni:**

Il concorso di progettazione a una sola fase, considerato in via prioritaria dal codice, riduce l'apertura del mercato in quanto eccessivamente oneroso per i partecipanti e comporta una maggiore complessità di valutazione da parte della giuria, con considerevole allungamento dei tempi della procedura.

Al contrario, il concorso a due fasi assicura più ampia partecipazione con conseguente incremento della qualità della proposta selezionata, contenimento dei tempi e più approfondite valutazioni da parte della commissione giudicatrice.

L'emendamento è finalizzato a rilanciare il concorso di progettazione a due fasi ed a chiarire che il PFTE deve essere redatto solo dal vincitore del concorso, entro i termini stabiliti dal bando.

**EMENDAMENTO N°2:** Dopo l'articolo 19 del "Correttivo" (modifiche all'art.63 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36), si propone l'inserimento del seguente articolo 19 bis (modifiche all'art.66 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36).

**ART. 19 Bis**

***(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)***

All'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: *"3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta è inoltre indicata la persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricata dell'integrazione e del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche".*

**Motivazioni:**

A differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016, nel nuovo codice non è chiaramente specificato che, nei servizi di architettura e ingegneria, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni professionali specialistiche devono essere:

- a) rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali;
- b) integrate e coordinate da una persona fisica, in possesso di idonei requisiti professionali, individuata nell'offerta presentata dall'Operatore Economico concorrente.

L'emendamento è finalizzato a superare tale criticità, che rischia di alimentare dubbi e potenziali contenziosi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

**EMENDAMENTO N°3:** Si propone la modifica dell'articolo 81 del correttivo, con il testo che segue [in rosso le parti aggiunte ed in barrate quelle soppresse]

## ART. 81

### **(Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'Allegato II.12 *Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, la parola "RID" è sostituita dalla seguente: "SEPA";

b) all'articolo 16, comma 10, le parole "Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 9,"

c) all'articolo 17, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.";

d) all'articolo 18, comma 15, le parole "riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "mensili DM 10 da cui desumere la distinzione tra operai e impiegati del costo complessivo sostenuto dall'impresa";

e) all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole "in ciascuna delle categorie scorporabili" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di determinare la cifra di affari complessiva";

f) all'articolo 24, comma 5, lettera a), la parola "autentica" è soppresa;

g) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.";

g.1) all'articolo 39 comma 1, secondo periodo, dopo le parole "devono prevedere," sono inserite le seguenti "quale progettista,"; dopo le parole "laureato abilitato", le parole "da meno di cinque anni" sono soppresse; dopo le parole "europea di residenza" sono soppresse le parole ", quale progettista" e sono inserite le seguenti "e iscritto per la prima volta all'Albo professionale da meno di cinque anni, e comunque di età inferiore a 35 anni".

h) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi ~~cinque~~ **dieci** anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, ~~nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara,~~ , **indipendentemente da limiti temporali**, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.". Nei concorsi di progettazione, i requisiti speciali possono essere dimostrati dal vincitore nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, anche mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti tra soggetti di cui all'art. 66 comma 1.

**Per maggiore chiarezza, segue il testo dell'articolo 39 comma 1 dell'Allegato II.12, coordinato con l'articolo 81 del Decreto Correttivo, con le modifiche proposte dal CNAPPC.**

[in rosso le parti aggiunte ed in ~~barrate~~ quelle soppresse]

[1.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere, **quale progettista**, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato ~~da meno di cinque anni~~ all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, **quale progettista e iscritto per la prima volta all'Albo professionale da meno di cinque anni, e comunque di età inferiore a 35 anni**. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti].

#### **Motivazioni:**

**Articolo 39 [lettera g1]** - L'emendamento è finalizzato a sostenere l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, identificando meglio i requisiti in capo al giovane componente di un raggruppamento temporaneo, con definizione dell'età anagrafica e decorrenza dalla data di prima iscrizione all'albo professionale.

**Articolo 40 [lettera h]**- L'emendamento è finalizzato a valutare, quali requisiti di capacità tecnico professionale per partecipare ad una gara di servizi di architettura e ingegneria, le esperienze maturate dal professionista concorrente, nel settore oggetto dell'affidamento, a prescindere da limiti temporali. Ciò alimenterebbe una maggiore apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole.

Inoltre, con l'ultimo periodo, nei concorsi di progettazione, viene rilanciata l'opzione di aprire i concorsi di progettazione ai giovani ed ai professionisti di talento, a prescindere dal possesso dei requisiti speciali, che possono essere dimostrati dal vincitore nella fase di affidamento della progettazione esecutiva, anche mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti tra soggetti di cui all'art. 66 comma 1. Ciò restituirebbe potere contrattuale ai professionisti di talento e valorizzerebbe il talento dei concorrenti, con notevole vantaggio per la qualità delle opere oggetto del concorso.

**EMENDAMENTO N°4:** Si propone la soppressione:

- a) del **comma 15 quater dell'art.120** del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, come introdotto dall'**art.34 comma 1 lettera b)** del Decreto Correttivo;
- b) del **comma 8-bis dell'art.41** del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, come introdotto dall'**art.9 comma 1 lettera f)** del Decreto Correttivo.

#### **Motivazioni:**

La soppressione dei due commi è motivata dall'esigenza di semplificare il testo del correttivo, scongiurando il rischio che le ulteriori verifiche e clausole introdotte dagli stessi commi possano interferire con il processo di verifica e validazione dei progetti che precede l'affidamento dei lavori, alimentando potenziali contenziosi tra stazione appaltante, operatori economici ed i vari soggetti che intervengono nell'iter di redazione ed approvazione dei progetti (RUP, progettista, soggetto verificatore, impresa aggiudicataria dei lavori).